


Decreto Rettorale

Indizione delle elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Senato Accademico – Triennio accademico 2021/2024

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020, ed in particolare l’art. 17, comma 1, relativo alle rappresentanze che compongono il Senato Accademico;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 8999 del 25 settembre 1997, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 2255 del 16 marzo 2021, ed in particolare il Titolo V, capo II, contenente le norme elettorali relative all’elezione del Senato Accademico;

CONSIDERATO che il 30 settembre 2021 scadrà il mandato delle componenti elettive del Senato Accademico, in carica per il triennio 2018/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Generale di Ateneo, le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Senato Accademico relativa ai professori associati ed ai ricercatori si svolgono separatamente per ciascuna macro area scientifico disciplinare e che le macro aree scientifico disciplinari, individuate ai sensi dell’art. 64 dello Statuto, sono: scienze giuridiche ed economiche, scienze umane, scienze della vita e della salute, scienze naturali ed ingegneristiche;

VISTO l’art. 17, comma 2, lett. b) dello Statuto in merito alla rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico: *“Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a dodici, tutti i direttori di dipartimento fanno parte del senato accademico”*;

CONSIDERATO che il numero dei Dipartimenti istituiti in Ateneo è pari a dodici e che, pertanto, tutti i rispettivi Direttori faranno parte del Senato Accademico senza necessità di ricorrere ad elezioni;

TENUTO CONTO che dal 16 al 18 novembre 2020 si sono svolte le elezioni studentesche e che i rappresentanti degli studenti eletti in Senato accademico per il biennio accademico 2020/2022 sono entrati in carica il 25 novembre 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 2, del Regolamento Generale di Ateneo le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Senato Accademico devono essere indette novanta giorni prima della scadenza delle attuali componenti per una data successiva di non meno di settantacinque e non più di ottanta giorni dalla pubblicazione del Decreto di indizione;

VISTO l’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo relativo alla possibilità di svolgere le elezioni in modalità informatiche *“secondo procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia”*;

TENUTO CONTO che è obiettivo dell’Università favorire la massima partecipazione al voto e, al contempo, la semplificazione e la trasparenza della procedura elettorale;

VALUTATA la possibilità di svolgere le votazioni per l’elezione della componente elettiva del Senato Accademico in modalità informatica attraverso l’utilizzo della piattaforma professionale per il voto on-line Eligo, la quale gestisce ed elabora, automaticamente, anche gli scrutini successivi alle votazioni;

DECRETA
Art. 1 – Indizione elezioni

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Senato Accademico, per il triennio accademico 2021/2024.
2. Le votazioni si svolgeranno con modalità informatica secondo quanto indicato al successivo art. 8.
3. Le componenti da eleggersi nel Senato Accademico sono:
 - a) 1 rappresentante dei professori associati per ciascuna macro area;
 - b) 1 rappresentante dei ricercatori per ciascuna macro area;
 - c) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
4. I rappresentanti dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo sono



eletti nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza.

Art. 2 – Giorno di votazioni

1. Le votazioni si svolgeranno **dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di giovedì 16 settembre 2021.**

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo è riservato:
 - ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato di ruolo presso l'Ateneo di Verona, ciascuno per la propria macro area di afferenza;
 - al personale tecnico e amministrativo, includente tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.
2. L'elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto.
3. È escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato. È altresì escluso dall'elettorato passivo il personale che, alla data delle elezioni, risulta aver svolto due mandati consecutivi.
4. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
5. L'elettorato attivo e passivo spetta inoltre ai professori o ricercatori di altre università che, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono totalmente la propria attività di ricerca e di didattica presso l'Ateneo di Verona.
6. Qualora, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'attività del professore o del ricercatore dell'Ateneo sia svolta totalmente presso un'altra università, questo esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.
7. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Commissione Elettorale Centrale

1. Con successivo apposito decreto sarà costituita la Commissione Elettorale Centrale, con sede presso l'Ufficio Elettorale - Area Affari Generali e Istituzionali, Palazzo Giuliani, Via dell'Artigliere n. 8 – 37129 Verona (tel. 045.802.8214 – email: ufficio.elettorale@ateneo.univr.it).
2. La Commissione Elettorale Centrale si avvale del supporto dell'Ufficio Elettorale dell'Ateneo.

Art. 5 - Liste degli elettori

1. Le liste elettorali saranno compilate a cura dell'Area Affari Generali e Istituzionali e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di ateneo **entro venerdì 6 agosto 2021**. Saranno consultabili accedendo direttamente dall'apposito link sulla home page di ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, prima della fine delle votazioni, alla Commissione Elettorale Centrale che decide immediatamente sull'ammissione al voto.

Art. 6 - Incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità alla carica di componente del Senato Accademico sono disciplinate dall'art. 61 dello Statuto. In particolare, i componenti del Senato Accademico non possono:
 - a) ricoprire la carica di Presidente di Scuola e di Direttore di Scuola di Specializzazione;
 - b) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;
 - c) ricoprire la carica di Rettore ovvero far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;



- d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel ministero e nell'ANVUR.
2. Qualora risulti eletto un docente a tempo definito questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
3. È fatto divieto di cumulare più cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del Rettore, compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 7 – Presentazione candidature

1. La candidatura alla carica di componente del Senato Accademico deve essere presentata per iscritto e corredata dal curriculum vitae presso la sede della Commissione Elettorale Centrale (Ufficio Elettorale - Area Affari Generali e Istituzionali, Palazzo Giuliani, Via dell'Artigliere n. 8 – 37129 Verona) oppure inviata, esclusivamente in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@ateneo.univr.it entro le ore 13.00 di lunedì 6 settembre 2021.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale controlla che le candidature siano state validamente presentate e ne decreta l'ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.
3. Esaurita la fase del controllo, la Commissione Elettorale dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale tramite affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma 1.

Art. 8 - Modalità di votazione ed espressione del voto

1. **L'accesso al voto avverrà da apposito link che verrà inserito nella intranet di ateneo (Myunivr) il giorno di votazione.**
2. Prima di accedere alla pagina di voto l'elettore dovrà quindi autenticarsi tramite le credenziali uniche di ateneo (GIA).
3. Sarà possibile votare, per tutto il periodo di votazione previsto dal precedente art. 2, **da dispositivi mobili (smartphone e tablet) e da qualsiasi desktop (PC).**
4. È assicurata la compatibilità con i seguenti browser: Internet explorer, Edge Firefox, Safari, Opera e Chrome.
5. **Cliccando sul link si aprirà la pagina di voto e verranno visualizzati i candidati.**
6. Per esprimere il voto, occorrerà selezionare il "bottoncino" relativo al candidato scelto per assegnare la preferenza. Occorrerà ripremere per deselegionare il candidato e selezionarne eventualmente un altro. Cliccare poi su «Conferma preferenza». Una volta assegnato il voto, verrà presentata la pagina di riepilogo del voto.
7. Premendo su «Registra preferenza» il voto diventa imm modificabile e comparirà il seguente messaggio: «il voto è stato registrato».
8. Le preferenze che si possono esprimere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, sono:
 - n. 1 preferenza per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati;
 - n. 1 preferenza per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori;
 - n. 2 preferenze per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
9. Ciascun elettore, accedendo al link per la votazione, vedrà esclusivamente la scheda per la quale è chiamato a votare.

Art. 9 - Servizio di assistenza e supporto informatico

1. Durante il giorno di votazione, in caso di problemi tecnici sugli eventuali dispositivi di ateneo utilizzati, ci si dovrà rivolgere, come di consueto, all'abituale supporto tecnico di riferimento.

Art. 10 – Risultati e nomina degli eletti

1. La Commissione Elettorale Centrale, al termine delle votazioni, esamina i risultati restituiti dalla Piattaforma informatica e proclama gli eletti disponendo la pubblicazione dei risultati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web di Ateneo www.univr.it.
2. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di ruolo.



3. I candidati eletti vengono nominati con decreto del Rettore ed entrano in carica per il triennio accademico 2021/2024.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito delle procedure elettorali l'Università degli Studi di Verona tratterà tutti i dati personali, raccolti direttamente presso gli interessati, nel rispetto del "Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".
2. Il trattamento ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato, dall'università, in quanto titolare del trattamento, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
3. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
4. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, tali dati potranno essere comunicati al seguente responsabile del trattamento, nominato dall'Università degli Studi di Verona: Id Technology S.r.l., Via San Senatore 10, 20122 Milano, C.F. e P. IVA 1124066015, telefono 028051131, e-mail contact@idtech.it, PEC idtech@legalmail.it.
5. Incaricati dei relativi trattamenti, ai sensi del citato regolamento europeo 2016/679, art. 29, oltre ai dipendenti degli uffici direttamente coinvolti, sono tutti i membri della Commissione Elettorale Centrale.

Art. 12 – Ufficio Elettorale di Ateneo

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Caracciolo, Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali.
2. L'Ufficio Elettorale dell'Ateneo, con sede presso l'Area Affari Generali e Istituzionali - Palazzo Giuliani - Via dell'Artigliere, 8 – Verona è contattabile ai recapiti telefonici 045.8028214 – 045.8028289 ed alla e-mail ufficio.elettorale@ateneo.univr.it.
3. L'Ufficio Elettorale risulta così composto: Dott. ssa Barbara Caracciolo, Dott. Mauro Recchia, Sig.ra Carla Grassi.

Art. 13 - Equiparazioni

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, dello Statuto si intendono per:
 - “docenti”: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;
 - “professori”: gli ordinari, gli associati;
 - “ricercatori”: anche i ricercatori a tempo determinato;
 - “personale tecnico e amministrativo”, tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

Art. 14 – Linguaggio di genere

1. Tutti i riferimenti declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.